



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA
P.ZZA XXV APRILE 1 – 29010 ALSENO
Tel. 0523/945511- Fax 0523/949445

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI E TAXI

(Legge 15 gennaio 1992, n. 21)

Approvato con delibera di C.C. n° 29 del 08.09.2014

INDICE

- ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - ORGANICO DEI VEICOLI N.C.C AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI
- ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
- ART. 5 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA
- ART. 6 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 9 - CONTENUTI DEL BANDO
- ART.10- COMMISSIONE DI ESAME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI
- ART.11- ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI ESAME
- ART.12- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART.13- MATERIE D'ESAME
- ART.14- ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART.15- TITOLI DI PREFERENZA
- ART.16- INIZIO DEL SERVIZIO
- ART.17- TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.18 - TAXI DI SCORTA
- ART.19 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DI SERVIZIO
- ART. 20 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 21- TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 22- IDONEITA' DEI MEZZI
- ART. 23- TARIFFE
- ART. 24- TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
- ART. 25- TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI
- ART. 26- VIGILANZA
- ART. 27- DIFFIDA
- ART. 28- SANZIONI
- ART. 29- SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 30- REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 31- PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- ART. 32- DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 33- IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
- ART. 34- ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
- ART. 35- ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI E TAXI)

(Legge 15 gennaio 1992, n. 21)

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio con conducente), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni (D.C.R. N. 2009/1994);
 - b) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) dal Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, in attuazione della Direttiva della Comunità Europea n. 438 del giugno 1989, riguardante l'accesso alla professione dei trasportatori di viaggiatori su strada;
 - j) dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
 - k) dalla L.R. n. 30/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 21/1992.

3. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3

ORGANICO DEI VEICOLI ED AUTORIZZAZIONI N.C.C. AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI.

1. Il Comune di Alseno **visti** i criteri ex legge 21/92 e successive modifiche ed integrazioni ed i calcoli parametrici della Provincia di Piacenza approvati con atto di Giunta Provinciale n. 430/1 del 25.08.1997, **considera** quale numero ottimale per l'organico dei veicoli con l'entrata in vigore del presente regolamento, **n. 8 autorizzazioni di N.C.C. di autovetture fino a nove posti.**
2. Le modifiche di organico dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o ad altre esigenze parimenti dimostrabili sono adottate dal Consiglio Comunale e successivamente sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale.

ART. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n. 21/92.
3. E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia a spese del titolare l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L.21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
9. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5
ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

1. Nei casi di necessità accertati dal Responsabile del Servizio, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi o di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio medesimo, sentito il parere dell'ufficio comunale competente.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6
AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti degli stati dell'Unione lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e degli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali); per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
3. La prestazione del servizio per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
4. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

ART. 7
REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche indicate all'art. 7 della legge 21/92, appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 8
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per **ESAMI** ai soggetti iscritti nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell' art.6 della L. N. 21/92.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio competente entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o

revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea.

ART. 9 CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame per le valutazioni delle domande presentate.

ART. 10 COMMISSIONE DI ESAME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. La Giunta Comunale nomina la commissione di esame per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di N.C.C.
2. La commissione di esame è composta da 3 membri esperti del settore fra cui un dipendente comunale preposto al servizio interessato che la presiede, e opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
3. La commissione di cui al presente articolo dura in carica 2 anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine in cui alla lettera d) del precedente art. 9.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario comunale o dal dirigente del servizio interessato.

ART. 11 ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI ESAME

1. Le commissioni di esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei Candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune ed esaminano tutti e criteri oggettivi e soggettivi dei richiedenti ed gli eventuali titoli di preferenza.

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il

- regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - d) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere effetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
2. Per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Alseno;
 - e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge,
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni ;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 13 **MATERIE D'ESAME**

1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza e dell'autorizzazione riguardano:
 - conoscenza del Regolamento comunale di esercizio;
 - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;

- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua dell'Unione Europea ed, eventualmente, le altre lingue per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

ART. 14

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di un anno. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART.15

TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure che ha esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio per analogo periodo.
2. In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea.
3. Costituisce altresì titolo preferenziale:
 - l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

ART. 16

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 17

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato dal comune alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92.
La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 18 TAXI DI SCORTA

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi di suddetti veicoli.

ART. 19 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DI SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.
2. E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 20

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 .

ART. 22

IDONEITA' DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica in capo agli organi della MCTC, la Commissione consultiva di cui all'art. 26 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. disponendo, direttamente o per tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. La Polizia Municipale verifica il rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 12 della L. 21/92 comunicando le eventuali difformità alla Commissione Consultiva per le opportune disposizioni. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 30. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività

- purché in migliore stato d'uso.
3. In tale ipotesi, sulla licenza di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 23

TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 26 del presente regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con autovetture da noleggio ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore.
3. Le tariffe per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla giunta comunale in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 24

TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. I servizi di taxi sono regolati ove necessario da turni e orari stabiliti dal Responsabile del Servizio.

ART. 25

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio e gratuito, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 26

VIGILANZA

1. La commissione consultiva, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere richieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
Essa è composta da n. 5 membri di cui 2 in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e 2 in rappresentanza delle associazioni degli utenti oltre al funzionario del comune preposto al settore.

ART. 27

DIFFIDA

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

- b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne comunicazione al Comune;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 28

SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione;
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni, di quanto previsto dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e successive modifiche e integrazioni, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per violazione dell'art. 4, comma 6
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione dell'art. 4 comma 8;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1032,91 per le violazioni dell'art. 5 comma 1;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 20;
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1032,91 per violazione dell'art. 22, comma 1;
 - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per violazione dell'art. 22, comma 3;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1032,91 per violazione dell'art. 24;
3. La sanzione è applicata dal responsabile della polizia municipale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 29

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, per un periodo

non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

ART. 30

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 29;
 - c) quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente al ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
5. La revoca deve comunque essere preceduta da richiamo scritto e da sospensione temporanea.

ART. 31

PROCEDIMENTO SANZIONARIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli Organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati

tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 32

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 33

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o dell'autorizzazione.

ART. 34

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale incompatibili o in contrasto con il medesimo.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione, pubblicazione all'albo pretorio, nei modi e nei termini di legge.

